



Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.1618.....

(citare nella risposta)

00187 Roma 27 febbraio 2009

PIAZZA COLONNA, 361 - C.F. 80053430585

Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36

Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. MB Area 4

Rifer del

Allegati

Oggetto: **D.U.R.C.**
**“Documento Unico di Regolarità
Contributiva”**

- Inail – obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti;
- Ministero del Lavoro – contratto di appalto e Durc nei lavori pubblici

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri e Geometri laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri liberi professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto ed alle nostre precedenti note sull'argomento, si comunica che l'Inail, con nota prot. n. 600010.04.02.2009.0002724 del 4 febbraio u.s., disponibile sul sito www.inail.it, ha comunicato:

- con legge del 28 gennaio 2009 n. 2, è stato convertito - con modificazioni - il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009) recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- la predetta legge, all'art. 16 bis comma 10, stabilisce che "in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge";

- *pertanto, l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.*

Si precisa inoltre che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 15/2009, consultabile sul sito del Ministero stesso (link normativa-interpello), ha chiarito, in risposta ad un quesito dell'Ance, come *“in caso di impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) in ragione dell'assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà, irregolarità tuttavia dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad “altri cantieri o opere”.*, sia possibile attivare *“ una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall'art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori”.*

Cordiali saluti.

f.to IL PRESIDENTE
(Geom. Fausto Savoldi)

ti/